

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 04 del 23 gennaio 2018

ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DELLA FATTURA ELETTRONICA E ALTRI ADEMPIMENTI TELEMATICI

La Legge di Bilancio 2018 ha esteso l'**obbligo della fatturazione elettronica** sia nei rapporti tra privati (B2B - intesi come soggetti IVA non appartenenti alla Pubblica Amministrazione), sia nei confronti dei consumatori finali (B2C).

Viene infatti previsto che a **decorrere dall'1.1.2019** le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono essere **documentate esclusivamente da fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio (SdI – vedi anche ns. circolare n. 25/2017).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori **possono avvalersi di intermediari**, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.

Sono **esclusi** dal predetto obbligo i **contribuenti minimi / forfetari**.

Contestualmente **dall'1.1.2019 è abrogato lo spesometro** di cui all'art. 21, DL n. 78/2010, mentre continueranno a dover essere inviate le comunicazioni delle liquidazioni IVA.

L'Agenzia delle Entrate **metterà a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti**.

Una copia della fattura elettronica in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente dal cedente / prestatore. Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica in formato analogico della fattura.

Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà utilizzato, oltre che ai fini **della trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche** relative a operazioni intercorrenti tra **soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia**, anche per l'**acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti** (da qui l'abrogazione dello spesometro).

L'AVVIO ANTICIPATO PER ALCUNI SETTORI

GLI OBBLIGATI DAL 1.7.2018

Il predetto obbligo è applicabile alle **fatture emesse dall'1.7.2018** relativamente alle:

- **cessioni di benzina e gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- **prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto (pubblico) di lavori, servizi o forniture **stipulato con una Pubblica amministrazione** con indicazione del relativo codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si intende *"l'insieme dei soggetti ... che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti"*.

In particolare, riguardo le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori è previsto l'obbligo di **memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate** dei corrispettivi giornalieri

È demandata all'Agenzia la definizione delle informazioni oggetto dell'invio, delle regole tecniche e dei termini per la trasmissione telematica, nonché la possibilità di definire modalità e termini gradualmente della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, considerando il grado di automazione dei distributori di carburante.

Si rammenta che contestualmente è **prevista anche l'abrogazione della scheda carburante** (vedi ns. circolare n. 2/2018). Pertanto per la deducibilità delle spese del carburante, sia in tema di imposte dirette sia per la detraibilità ai fini iva, sarà necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili oltre a richiedere la fattura elettronica.

GLI OBBLIGATI DAL 1.9.2018

Il "Collegato alla Finanziaria 2017" (vedi anche ns. circolare n. 15/2016) aveva previsto, a decorrere dall'1.1.2018, l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica per le cessioni di beni a turisti/viaggiatori (privati) residenti extraUE, rientranti nell'ambito del "tax free shopping" (per cessioni di beni di valore complessivo pari almeno a € 155).

Ricordiamo che la disciplina di dette cessioni è contenuta nell'art. 38-quater, DPR 633/72, in base alla quale detti soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell'IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell'IVA assolta.

Nell'ambito della Finanziaria 2018 è stato previsto il differimento di tale obbligo a decorrere **dall'1.9.2018**.

L'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

Si rammenta che relativamente ai corrispettivi (vedi ns. circolari n. 11/2016, 15/2016 e 19/2017) ad oggi sono previste le seguenti disposizioni:

- i corrispettivi elettronici per le vending machine (distributori automatici) con porta di comunicazione sono obbligatori per i distributori automatici dal 1° aprile 2017;
- i corrispettivi elettronici per le vending machine (distributori automatici) senza porta, sono obbligatori dal 1° gennaio 2018;
- i corrispettivi per commercianti al minuto, ristoranti, alberghi, artigiani, ecc, possono essere trasmessi telematicamente previa opzione (da esercitarsi entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati).

OPERAZIONI DA / VERSO SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA

Dal 2019 con riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute, rispettivamente **verso o da soggetti non stabiliti in Italia** (ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica) i **soggetti passivi residenti, o stabiliti, o identificati in Italia saranno tenuti a trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate (entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o ricezione della fattura) i dati delle stesse (si presume secondo le modalità dello "spesometro").

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti o inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

È demandata all'Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi e delle modalità di applicazione della disposizione in esame.

INCENTIVI E SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Per i soggetti che **garantiscono la tracciabilità dei pagamenti** effettuati e ricevuti relativi ad operazioni di **importo superiore a € 500 il termine per l'accertamento** ex artt. 57, comma 1, DPR n. 633/72 e 43, comma 1, DPR n. 600/73, **è ridotto di 2 anni**.

La riduzione non è applicabile ai commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate (vedi ns. circolare n. 15/2016).

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Ai lavoratori autonomi e imprese in contabilità semplificata, e ai soggetti che hanno optato per la memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni o prestazioni di servizi, l'Agenzia **mette a disposizione**:

- gli elementi informativi necessari ai fini della predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale IVA / dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modd. F24 di versamento delle imposte dovute.

A favore dei soggetti che si avvalgono dei predetti elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate **non sussiste l'obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse / ricevute**.

CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE

E' previsto che l'**opzione per la trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, già esercitata nel 2016, **resta valida fino al 31.12.2018**.

SANZIONI

In caso di emissione della fattura **con modalità diverse** da quelle sopra descritte, la fattura si intende **non emessa** e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97 (sanzione compresa tra il 90 e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato).

Al fine di **evitare la sanzione** di cui al comma 8 del citato art. 6, l'acquirente o committente che non dovesse ricevere la fattura entro quattro mesi dalla effettuazione della operazione può regolarizzare la violazione inviando l'autofattura tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e versando la relativa imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI